

**Ordinanza  
sulla sicurezza degli apparecchi a gas  
(Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)**

del 25 ottobre 2017 (Stato 6 novembre 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902<sup>3</sup> sugli impianti elettrici;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*ordina:*

**Art. 1 e 2**

**Art. 3** Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

<sup>1</sup> a 4 ...

<sup>5</sup> Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell'OAccD.

**Art. 4 a 8**

**Art. 9** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

<sup>2</sup> L'articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

RU 2017 5865

<sup>1</sup> RS 930.11

<sup>2</sup> RS 832.20

<sup>3</sup> RS 734.0

<sup>4</sup> RS 946.51

